



Prot. n. 19-2017

Biancavilla, 22 settembre 2017

**Ai Sigg. Associati AIFO Sicilia
Loro Sedi**

Circolare n. 05-2017

Oggetto: Apertura Campagna Olearia 2017/2018 - adempimenti e linee operative.

Gentile socio,

Come ogni anno ad apertura della campagna di molitura proponiamo alcune linee operative:

ADEMPIMENTI AMBIENTALI

1. Utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse vergini

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (AAVV) è consentita previa presentazione ai Comuni territorialmente competenti di apposita **relazione redatta da tecnici abilitati**.

La relazione viene **trasmessa al SUAP del Comune ove è ubicato il frantoio tramite AUA** che procederà a protocollarla agli uffici provinciali competenti. La relazione dovrà essere conservata per 5 anni per eventuali controlli. Se vi sono cambiamenti (quantità in mc., terreni per lo spandimento, tipo di impianto, etc.) procedere ad aggiornarla tramite il tecnico incaricato ed inviarla nuovamente tramite AUA (Autorizzazione Unica Ambientale¹) al SUAP. Va utilizzato il modello approvato con DPR 8 maggio 2015. (si faccia attenzione che ci possono essere delle modifiche al modello 8 maggio 2015 apportate dalla normativa regionale).

2. Comunicazione al sindaco per l'inizio dello spandimento.

Chi ha già la relazione agronomica non scaduta e aggiornata deve procedere ad inviare al Sindaco 30 giorni prima dell'inizio dello spandimento la **comunicazione per l'utilizzazione agronomica delle AAV**.

In questo caso si può procedere attraverso la presentazione tramite l'istanza di adesione all'art 3 comma 3 DPR 59 2013. Tale comunicazione deve essere inviata tramite Pec al Suap del Comune e, ove previsto, anche all'Arpa Regionale).

Qualora i siti di spandimento ricadano nei territori di più comuni, la comunicazione deve essere inoltrata ad ognuno dei Sindaci di pertinenza.

3. Corrette procedure in campo e controlli documentali

a. riportare nei DDT per le AAVV gli estremi della comunicazione inviata al SUAP, targa del mezzo di trasporto, sito di destinazione;

- tenere consultabile, in caso di controlli, gli estremi di collaudo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione;

¹ L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali (Cfr. Circolare AIFO 021/2013). E' previsto che la richiesta e il rilascio dell'A.U.A. transitino da un unico interlocutore, il SUAP comunale (Sportello Unico per le Attività Produttive. In pratica il SUAP riceve la domanda trasmessa in forma telematica dalle imprese, ne verifica la correttezza formale e la trasmette all'Autorità competente (Provincia), nonché agli Enti coinvolti in materia ambientale.

- Qualora il trasporto o lo smaltimento delle AAVV e delle sanse vergini venga appaltato a terzi richiedere copia o estremi dell'autorizzazione (solo ditte autorizzate e con mezzi idonei) ed inserire tali dati nel relativo contratto.

- Qualora le AAVV e le sanse vergini siano cedute a terzi (sansifici o produttori di energia) assicurarsi che la ditta abbia idonea autorizzazione all'utilizzo e che venga riportata nell'apposito contratto di fornitura del sottoprodotto.

4. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche in acque superficiali

Per poter scaricare in pubblica fognatura le acque di lavaggio delle olive (acque reflue industriali) è necessaria la prescritta autorizzazione prevista dall'art. 101 del Dlgs 152/2006 poiché tali acque non sono assimilabili alle acque reflue domestiche. L'art. 101, comma 7, infatti, contempla tale assimilazione per le acque reflue provenienti da agricoltura, silvicoltura, e allevamento che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione.

Infatti, se lo scarico di tali acque deriva da un ciclo produttivo di consistenti dimensioni queste vengono equiparate alle acque reflue industriali nella cui nozione rientrano quelle scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni e per le quali è obbligatoria la predetta autorizzazione, in mancanza della quale il titolare del frantoio commette reato.

Se si ricade in tale obbligo per la tipologia di impresa e le acque rientrano nei valori limite previsti dal citato Dlgs e si è nella necessità di conferire in pubblica fognatura procedere ad inviare apposito modulo autorizzativo tramite AUA.

5. Autorizzazione per lo scarico delle acque di prima pioggia dei piazzali

La normativa di riferimento è rappresentata dal D. lgs 3 aprile 2006 n. 152 - "Testo unico sulle acque". Per quanto riguarda le acque meteoriche il D.L. 152/06, all'art. 113 "Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne" precisa che ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio disciplinano le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate ed i casi in cui richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione. Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Si fa comunque presente che è comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee. Pertanto, anche le acque di prima pioggia dei piazzali antistanti al frantoio, dove avviene lo stoccaggio e movimentazione della materia prima, Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.152/2006 sono soggette ad autorizzazione preventiva da parte del Comune di pertinenza. Per la modulistica e i requisiti richiesti localmente si invita prendere contatti con i referenti delle associazioni locali o con i vostri consulenti ambientali di fiducia. Si precisa che tali acque devono essere convogliate in apposito sistema di drenaggio prima dello scarico.

Anche questo adempimento deve essere fatto sempre tramite AUA con le stesse modalità già specificate.

6. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

In molti casi i frantoi utilizzano caldaie a biomassa. Tenendo conto della tipologia del sottoprodotto utilizzato e soprattutto della potenza nominale degli impianti di cogenerazione utilizzati si suppone che, la maggior parte dei frantoi, non debbano essere soggetti alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Infatti il D. lgs 152, all'art. 269 comma 14 lettera a)

esonera da tale obbligo gli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 1 mw alimentati a biomasse.

ADEMPIMENTI SUL LAVORO E SICUREZZA

1. Denuncia tramite modello H

Assicurarsi di avere inviato il Modello H di Dichiarazione Inizio Attività con l'indicazione dell'eventuale durata definita "breve" per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive. (Cf. Circolare INAIL n. 79 del 29 novembre 1982). Tale modello va inviato nuovamente anche quando sussistono dei cambiamenti rispetto alla comunicazione precedente. Con la circolare n. 14 del 19 marzo 2013 l'INAIL ha determinato il premio e le modalità previste.

2. Denuncia nominativa soci lavoratori

Ricordiamo che il datore di lavoro, anche artigiano, che intende impiegare collaboratori e o abbia dei soci lavoratori deve provvedere alla denuncia nominativa all'INAIL dei lavoratori, qualora gli stessi non siano stati assunti in azienda. Rientra nel disposto normativo il datore di lavoro anche artigiano. Se sussistono tali presupposti provvedere alla denuncia nominativa, direttamente oppure tramite il proprio consulente del lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa (almeno un giorno prima). La modulistica è disponibile sul sito Internet dell'Istituto al seguente percorso: www.inail.it - *Assicurazione - Modulistica*.

3. Legge 81/08 - sicurezza nei luoghi di lavoro

Ricordarsi di aggiornare il DVR qualora sussistano dei cambiamenti. In caso affermativo ricordarsi di effettuare nuovamente la rilevazione del rumore e vibrazioni.

Ricordarsi di mettere a disposizione dei dipendenti/collaboratori i dispositivi di protezione individuale (dpi) quali tappi per l'udito, guanti, scarpe antinfortunistiche etc. in base alla valutazione dei rischi effettuata in azienda. Sottoporre annualmente gli addetti dell'impresa a visita medica preventiva tramite il medico designato dall'impresa. Si ricorda infine l'obbligo di istituire il registro infortuni che deve essere vidimato prima di essere messo in uso dalla ASL. Il registro deve essere aggiornato e tenuto a disposizione per i controlli ispettivi.

4. Controllo dell'efficienza delle attrezzature

Ricordiamo che per ogni attrezzatura e impianto, vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l'incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente. Secondo le disposizioni dell'art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., vanno previsti i seguenti adempimenti:

- ✓ Denuncia di impianto scariche atmosferiche (DPR 462/2001);
- ✓ Immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (DM 11 aprile 2011);
- ✓ Immatricolazione di apparecchi a pressione, insiem semplici e complessi (DM 11 aprile 2011);
- ✓ Richiesta di prima verifica periodica (DM 11 aprile 2011) per sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiem semplici e complessi, impianti termici (all. 7 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);

Verificare, in caso di utilizzo di carrelli elevatori, che il guidatore abbia frequentato un corso con rilascio dell'attestato richiesto dall'art.37 c.3-4 D.Lgs. 81/2008 e succ. modif.; Verificare con il tecnico che ha redatto il DVR abbia la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra

Con il DPR 462/01 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Il legislatore detta nuovi obblighi nei confronti

del datore di lavoro che ha l'obbligo di richiedere ed effettuare le verifiche degli impianti di protezioni dalle scariche atmosferiche. Le verifiche vanno fatte ogni 2 anni per gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi pericolosi e ogni 5 anni per il resto degli altri casi. Le verifiche vengono effettuate da professionisti abilitati. Il controllo dell'ottemperanza alla legge viene generalmente effettuata dagli agenti dell'ISPESL, NAS, Ispettorato del Lavoro. In caso di ispezione va esibito il verbale di verifica valido rilasciato dall'Organismo abilitato.

ADEMPIMENTI IGIENICO-SANITARI

1. Autorizzazione Sanitaria

Il frantoio, essendo impresa che manipola prodotti alimentari è assoggettata all'obbligo dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività. Va quindi aggiornata l'autorizzazione ogni qualvolta sussistano dei cambiamenti facendo riferimento ad ogni fase produttiva e per ogni prodotto destinato al consumo umano. L'organo competente all'emanazione dell'autorizzazione è il Comune, attraverso le USL. I modelli sono reperibili presso il SUAP del Comune di appartenenza oppure presso gli sportelli della Asl territorialmente competente.

2. Pacchetto igiene - Obbligo formativo in ottemperanza al Reg. Ce n. 852/2004

Anche il Manuale HACCP (*anche in caso di variazione della ragione sociale*) se ci sono cambiamenti nel processo di produzione/confezionamento (implementazione del sistema di separazione del nocciolino o conferimento della sansa ai sansifici). Inoltre verificare:

- Validità attestati partecipazione (validità 3 anni) ai corsi di formazione HACCP; (titolari e maestranze operano nei frantoi solo se hanno frequentato un "corso di formazione per Alimentaristi" a seguito del quale verrà rilasciato un attestato).

3. D.lgs 81/08 – sicurezza nei luoghi di lavoro

Anche la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro deve essere aggiornata ogni qual volta si verificano dei mutamenti in azienda. Per i frantoi scatta l'obbligo della certificazione antincendio per il deposito oleario superiore a 1 mc e per lo stoccaggio del nocciolino superiore ai 50000 kg. Ricordarsi di aggiornare il registro infortuni e di farlo verificare alla ASL prima dell'utilizzo.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DATI PRODUTTIVI E DI TRACCIABILITÀ SULL'ORIGINE

Prima di procedere all'utilizzo del Registro Telematico delle prime attività di molitura accertarsi di avere provveduto alla chiusura sul Portale SIAN della campagna 2016/2017. In particolare ricordarsi di controllare:

1. la congruità tra le anagrafiche dei recipienti di stoccaggio registrate sul SIAN e quelle effettivamente presenti nel locale di stoccaggio dell'olio (numero silos, capacità e tipologia prodotto da stoccare);
2. Controllare le informazioni riportate nella dichiarazione preventiva (avere una copia sempre a disposizione) per l'utilizzo della dicitura estratto a freddo (ex art. 8 DM 8077) presente sul portale SIAN (si ricorda che è necessario avere tale dichiarazione per poter commercializzare il prodotto con tale dicitura);
3. Se sussistono dei cambiamenti all'impianto di molitura procedere all'aggiornamento dei dati registrati sul Portale.

4. Controllare la congruità tra le giacenze reali presso il locale di stoccaggio dell'olio sfuso e confezionato con quelle registrate sul portale SIAN (attraverso la consultazione della reportistica).
5. Controllare ed eventualmente sostituire o aggiornare le informazioni riportate sui silos: i cartelli devono contenere le seguenti informazioni:
 - *numero identificativo del Silos con relativa capacità totale* (controllare la coerenza con i dati registrati sul SIAN nella sezione riguardante l'anagrafica dei recipienti di stoccaggio);
 - *categoria* (es. olio extravergine di oliva);
 - *indicazione dell'origine* (es. italiano);
 - *se utilizzata dicitura facoltativa* (es. estrazione a freddo, prima spremitura a freddo,).
 - Apporre un cartello su ogni partita di olio confezionato e non ancora etichettato, detenuto nel locale di confezionamento, che evidenzi: *il codice del lotto di prodotto, il numero di confezioni e la loro relativa capacità, eventuali informazioni relative al prodotto contenuto (designazione d'origine, eventuali indicazioni facoltative "estratto a freddo/prima spremitura a freddo"*.
 - Riportare le stesse informazioni anche sui Documenti di Trasporto e fatture della materia prima in entrata e dell'olio prodotto.

Qualora il frantoio commercializzati olio sfuso e/o confezionato con la dicitura *"estratto a freddo o prima spremitura a freddo"* oppure che la molitura c/terzi venga richiesta con tale dicitura, ci si deve ricordare di:

- Avere registrato sul SIAN la comunicazione preventiva sull'utilizzo di tale dicitura
- Nel caso di acquisto di olio garantirsi che la dicitura sia riportata nei DDT di entrata
- Per la molitura a terzi certificare la lavorazione nei DDT o Fatture di restituzione e che la relativa informazione venga riportata coerentemente anche sui movimenti del Registro Telematico di C/S (flag specifico)

N. B. I documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio devono obbligatoriamente avere un rimando all'origine (prodotto italiano etc) oppure, se ricadenti nel circuito della DOP/IGP, la relativa indicazione della denominazione di origine di appartenenza.

ALCUNI ASPETTI DA TENERE PRESENTE

- esclusione dall'obbligo di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale per i piccoli olivicoltori che producono meno di 350 kg (*modifica articolo 16 alla legge 14 gennaio 2013, n. 9*).
- l'olivicoltore che produce olio per venderlo e lo vuole detenere presso il proprio deposito deve istituire un proprio Registro Telematico sul SIAN. Il Registro potrà essere gestito con cadenza mensile (entro e non oltre il 10 del mese successivo) a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 chilogrammi per campagna di commercializzazione (*dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo*).
- Dal 13 dicembre 2016 è obbligatorio apporre in etichetta la tabella nutrizionale.
- Dal 15 settembre 2017 obbligo di **indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento** in etichetta (180 giorni per lo smaltimento).

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI

1. Controllo e verifica degli strumenti di pesatura

Per la pesatura che deve essere fatta nei confronti di terzi (pesatura delle olive lavorate conto terzi) ci si deve accertare che tali strumenti siano stati sottoposti a verifica periodica.

La taratura può essere richiesta all'Ufficio metrico della CCIAA oppure ad una azienda fornitrice dotata di laboratorio autorizzato. L'obbligo di verifica per le pesa a ponte è previsto ogni 3 anni. Sullo strumento, superata la verifica di taratura, dovrà essere apposto un contrassegno di colore verde.

Sono comunque esclusi dall'onere della verifica periodica gli strumenti di pesatura utilizzati in processi produttivi interni alle imprese. Su tali strumenti deve essere apposta una targa che ne giustifichi l'esonero, come ad esempio: "BILANCIA AD USO ESCLUSIVO INTERNO ALL'AZIENDA"

2. Art. 62 del decreto legge 24/01/2012 n. 1 – trattative commerciali nel settore agricolo

Ricordiamo che l'obbligo di redigere contratti **in forma scritta** sussiste fra le imprese che commercializzano **prodotti agricoli e agroalimentari** che derivano dalla produzione agricola. I termini di pagamento previsti sono di 30/60 gg.

3. Auto-fatturazione e ricevute per l'acquisto di materia prima e olio

Ricordiamo che, dal punto di vista fiscale, l'acquisto di olio e/o olive può essere effettuato da tre tipi di soggetti:

- Produttori o altri soggetti IVA obbligati all'emissione della fattura;
- Produttori o altri soggetti IVA esonerati dall'emissione della fattura, ai sensi dell'art. 34 del DPR 633/72. In questo caso, l'acquirente emetterà autofattura. In tale documento dovrà essere specificata, oltre all'ORIGINE, la natura, quantità, prezzo e l'importo totale (IVA compresa) la seguente dicitura: "**Autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato a norma dell'art. 34, 6° c. DPR 633/72**". Seguita dalla firma del venditore. In fase di annotazione, nel registro degli acquisti, si procederà allo scorporo dell'IVA.
- Soggetti privati (senza partita IVA). In questo caso, l'acquirente emetterà una ricevuta. In tale documento dovrà essere specificata, l'origine, la natura, quantità, prezzo e l'importo totale. Questo tipo di acquisto non è soggetto ad IVA, pertanto, va applicata, sull'originale, una marca da bollo di €. 2,00.
- In tutti i casi si ricorda che tutta la documentazione deve riportare la designazione dell'origine della materia prima e dell'olio.

4. Auto-dichiarazione olivicoltore

Nel caso di molitura di olive di olivicoltori privi di DDT o fascicolo aziendale e, qualora non vi sia altro documento che certifichi la provenienza delle olive, consigliamo di far compilare e firmare una dichiarazione che certifichi l'origine della materia prima. Per maggiore praticità si consiglia di utilizzare il modello prototipo già usato in passato.

5. Conferimento/acquisto Prodotti Certificati

Ricordiamo, nel caso di conferimento di prodotti certificati DOP, IGP, BIO, la necessità di accertarsi che l'agricoltore abbia la documentazione attestante la certificazione delle olive/olio che intende vendere nonché l'avvenuta iscrizione al Consorzio (ex. pagamento della quota sociale) o all'ente di riferimento.

il Presidente

Salvatore Samperi

